

RETRIBUZIONE - INDENNITA' - FERIE

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 25035 del 22 agosto 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria I.N.P.S. - T.F.R. maturato dopo il primo gennaio 2007 - Natura giuridica - Previdenziale - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.

Il **trattamento di fine rapporto** (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è **assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992**.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 24510 del 2021 Rv. 662550 - 01, N. 11536 del 2019 Rv. 653827 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24751 del 17 agosto 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità - Opzione per l'indennità di mobilità - Esercizio all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza - Necessità.

In materia di **divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità**, l'opzione per l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, deve essere esercitata, a pena di decadenza, all'atto dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 9808 del 2012 Rv. 622922 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24644 del 16 agosto 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Integrazione salariale - Art.8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Previa comunicazione - Necessità - Fondamento.

In tema di **decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale**, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il **beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva**

comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Istituto la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 1 lett. D, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4 com. 38, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 24455 del 2017 Rv. 646204 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 3116 del 2021 Rv. 660348 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 23269 del 31 luglio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Trattamento economico aggiuntivo - Riconoscimento di "benefit" (buoni libro, buoni giocattolo, organizzazione di settimane verdi) erogati per il tramite di associazione di mutuo soccorso - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento.

Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai lavoratori dipendenti con il riconoscimento di determinati "**benefit**" (quali l'attribuzione di buoni libro e buoni giocattolo, nonché l'organizzazione di settimane verdi) erogati, a richiesta, per il tramite di associazione di mutuo soccorso - espressione di r.s.u. aziendale -, aventi la funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare il benessere familiare dei lavoratori medesimi, **non ha natura retributiva**, atteso che i benefici in questione sono scollegati dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, **risultano privi del carattere di corrispettività**, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36 Massime precedenti Vedi: N. 18685 del 2020 Rv. 658907 - 01, N. 8512 del 1993 Rv. 483372 - 01, N. 16636 del 2012 Rv. 624048 - 01, N. 14835 del 2009 Rv. 608735 - 01 Rv. 608734 - 01, N. 1281 del 2023 Rv. 666557 - 01, N. 1018 del 2001 Rv. 543442 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 20998 del 18 luglio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Ricercatori e collaboratori tecnici di enti di ricerca - Adibiti "ab origine" al servizio presso sedi estere - Indennità di servizio estero ex art. 23 d.lgs. n. 62 del 1998 - Spettanza - Ragioni.

In tema **di indennità per il servizio all'estero**, ai ricercatori e ai collaboratori tecnici di enti di ricerca, adibiti "ab origine" al servizio presso sedi straniere, va riconosciuta l'indennità cd. di servizio estero di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 62 del 1998, posto che **la dizione "trasferiti"** a lavorare su sede estera, contenuta nella norma attributiva del beneficio, **non è utilizzata in senso tecnico, ma come riferentesi a chi comunque**

risulti assegnato, anche fin dall'inizio, ad una sede sita in altri Paesi, in coerenza con la natura indennitaria del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/02/1998 num. 62 art. 23

Consiglio di Stato - Sentenza n. 982 del 03 luglio 2023 (estratto)

(....) il diritto al **compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile** (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione quarta, sentenza 13 marzo 2018, n. 1580, sezione terza, sentenze 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138). **Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie** (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), **vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione quarta, sentenze 12 ottobre 2020, n. 6047, e 2 marzo 2020, n. 1490) (....).

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 18063 del 23 giugno 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Prestazioni aggiuntive oltre il debito orario ex d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002 e contrattazione collettiva - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Limiti.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNI, FESTIVI E NEL PERIODO FERIE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del **diritto a prestazioni cd. "aggiuntive"** - ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato "ratione temporis" dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere **dei presupposti dell'autorizzazione regionale**, della presenza in capo ai lavoratori di **requisiti ccdd. soggettivi** e della **determinazione tariffaria**; tuttavia, pur **in mancanza dei menzionati presupposti**, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al **compenso per lavoro straordinario** nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il **consenso datoriale** che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e

delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/2001 num. 402 art. 1, Legge 08/01/2002 num. 1, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 15364 del 2023 Rv. 667799 - 01, N. 23506 del 2022 Rv. 665408 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Indennità sostitutiva delle ferie - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Eccezioni.

La **prescrizione** del diritto del lavoratore **all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo** che il datore dimostri che **il diritto** alle ferie ed ai riposi settimanali è stato **perso dal prestatore**, per non averne goduto nonostante **l'invito ad usufruirne**; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3 Massime precedenti Vedi: N. 29844 del 2022 Rv. 665806 - 01, N. 21780 del 2022 Rv. 665135 - 02

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 16858 del 13 giugno 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Spettanza - Requisiti - Natura propriamente assistenziale dell'attività prestata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere.

L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie (**cd. "indennità De Maria"**), riconosciuta dagli artt. 1 della l. n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture "de quibus" e, pertanto, **spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa**, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa **non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale**, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 4713 del 2012 Rv. 622239 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 27755 del 2020 Rv. 659956 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 38169 del 30 dicembre 2022

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Godimento di un alloggio da parte del dipendente - Componente in natura della retribuzione da includere nel t.f.r. - Condizioni - Disciplina "ex" art. 36 cost. - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione - Insussistenza.

Il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del **trattamento di fine rapporto**, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento **collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni** e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa; in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 36 Massime precedenti Vedi: N. 6709 del 2013 Rv. 625609 - 01, N. 23622 del 2010 Rv. 615123 - 01, N. 17013 del 2006 Rv. 591993 - 01

Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 38172 del 30 dicembre 2022

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO Maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro notturno non occasionali - Inclusione nella retribuzione ordinaria globale di fatto - Conseguenze - Base di calcolo per l'indennità di anzianità e il TFR - Incidenza - Determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - Condizioni.

Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di **prestazioni di lavoro notturno**, non occasionali, costituiscono **parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera** e, pertanto, mentre concorrono come tali - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo **dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto**, incidono sulla base di calcolo degli altri

istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, **solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva** che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01, N. 14120 del 2016 Rv. 640462 - 01, N. 7987 del 2012 Rv. 623008 - 01 Rv. 623009 - 01